

# I.C.I.



## COMUNE DI VELLETRI

PROVINCIA DI ROMA

# Imposta Comunale sugli Immobili

## Scadenza del termine per il versamento in acconto (16 giugno 2010)

### AVVISO

Il 16 giugno 2010 scade il termine per il pagamento dell'acconto dell'imposta comunale sugli immobili. L'**acconto** è pari alla metà dell'imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. È possibile versare l'imposta dovuta per l'intero anno in un'unica soluzione entro il 16 giugno. In tale caso occorre applicare le aliquote e le detrazioni per l'anno in corso<sup>1</sup>.

#### Chi deve pagare

Devono pagare l'ICI<sup>2</sup>: i proprietari ovvero i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) di fabbricati e aree fabbricabili situati nel territorio comunale (i terreni agricoli sono esenti dall'imposta); i locatari finanziari in caso di leasing; i concessionari di aree demaniali.

#### Esenzione abitazione principale

A decorrere dall'anno 2008 è esonerata dal pagamento dell'imposta l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze (cantina, soffitta, garage), nei limiti previsti dal regolamento comunale<sup>3</sup> (per pertinenza, ai sensi del vigente regolamento comunale, si intende il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale). Sono equiparate all'abitazione principale:

- le unità immobiliari regolarmente assegnate dagli IACP;
- le unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- la ex casa coniugale del coniuge non assegnatario, a condizione che questi non possieda, nello stesso comune, altro immobile destinato ad abitazione principale;
- le unità immobiliari assimilate dal comune all'abitazione principale (abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado e che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza, previa presentazione di apposita istanza per i nuovi richiedenti, a pena di decadenza, entro il termine del versamento della rata di acconto). Fanno eccezione le unità immobiliari accatastate nelle categorie A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli), che continueranno a pagare l'ICI sulla base dell'aliquota ridotta e della detrazione previste per l'abitazione principale.

#### Aliquote e detrazioni d'imposta

Le aliquote e le detrazioni d'imposta per l'anno 2010 sono le seguenti<sup>4</sup>:

– Aliquota per abitazione principale del soggetto passivo residente nel comune (solo cat. A/1, A/8 e A/9) .....	7‰
– Aliquota ordinaria, per tutte le restanti unità immobiliari .....	7‰
– Detrazione d'imposta per abitazione principale (solo cat. A/1, A/8 e A/9) .....	€ 103,29

#### Come pagare

Il versamento dell'imposta dovrà essere effettuato, in modo alternativo, mediante:

– MODELLO F24;

– versamento su conto corrente postale n. **52258399** intestato a: **VELLETRI SERVIZI SPA - ICI ORDINARIA**;

Chi versa l'imposta dopo il 16 giugno 2010 dovrà pagare una sanzione ridotta utilizzando l'istituto del ravvedimento operoso<sup>5</sup>.

#### Novità in materia di dichiarazione I.C.I.

A partire dall'anno 2008, la dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) deve essere presentata solo nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione del tributo dovuto attengono a riduzioni d'imposta e in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale. I casi in cui si deve presentare la dichiarazione I.C.I. sono dettagliatamente indicati nelle istruzioni al modello di dichiarazione approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 12 maggio 2009. La dichiarazione, nell'ipotesi che la medesima sia dovuta, deve essere presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di riferimento.

<sup>1</sup> Vedi: <sup>1</sup> il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ed in particolare l'articolo 10 che disciplina le modalità di versamento;

<sup>2</sup> <sup>2</sup> il Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.

<sup>3</sup> Vedi l'articolo 3 del Decreto Legislativo n. 504/1992, che individua i soggetti passivi dell'imposta e gli articoli 2 e 5 che individuano la base imponibile dell'imposta e i criteri di determinazione della stessa.

<sup>4</sup> Vedi l'articolo 1 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.

<sup>5</sup> Vedi la deliberazione del Consiglio Comunale n. 124 del 26 novembre 2009, con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni d'imposta per l'anno in corso.

<sup>6</sup> La sanzione è pari al 2,5% dell'imposta per il ritardo fino a 30 giorni e pari al 3% dell'imposta per il ritardo fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno 2010. A questo proposito vedi l'articolo 13, comma 1, lettere a) e b), del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, come modificato dall'articolo 16, comma 5, del D.L. n. 185/2008. Inoltre dovranno essere pagati gli interessi moratori per i giorni di ritardo nella misura dell'1% annuo (D.M. 4 dicembre 2009).